

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 922

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CENNI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Presentata il 12 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La qualità dei beni immessi sul mercato costituisce uno dei fattori principali di spinta dell'economia, essendo il frutto delle caratteristiche uniche delle produzioni di specifiche aree territoriali, della creatività e dell'innovazione di prodotto.

Gli istituti giuridici a garanzia della proprietà intellettuale in senso lato, quali le norme sulla proprietà industriale (marchi, brevetti e disegni industriali) e le norme sul diritto d'autore, elaborati nelle società industriali con misure sia di carattere penale che di diritto civile intendono tutelare i diritti dei produttori e dei consumatori.

Si deve affermare con chiarezza che la contraffazione e le varie forme di frodi in commercio (ad esempio nei settori agroalimentari e dei farmaci) costituiscono una grave minaccia per il corretto svolgimento delle attività economiche e per la salute dei consumatori.

L'Italia, il cui sistema produttivo si caratterizza per la presenza di marchi famosi nel mondo contraddistinti dall'elevata qualità dei prodotti, è fortemente esposta alla minaccia della contraffazione, dal momento che il nostro Paese risulta, nelle analisi internazionali, il secondo Stato, dopo gli Stati Uniti, ad essere danneggiato dal fenomeno, come ricordato dall'OCSE.

Il tema dell'attacco recato dalla contraffazione è però più ampio della sola violazione delle norme relative alla proprietà intellettuale, perché oggi hanno assunto un rilievo crescente i comportamenti tesi a sfruttare fraudolentemente, senza contraffazione ma attraverso la falsa evocazione dell'origine territoriale (cosiddetto « *italian sounding* »), la notorietà acquisita sul mercato, ad esempio, da un marchio oggetto di tutela.

Negli ultimi anni la contraffazione si manifesta come un fenomeno pervasivo e

ramificato che riguarda tutti i comparti produttivi e ogni prodotto che presenti margini di profitto interessanti: dal settore agroalimentare, ai farmaci, dall'abbigliamento alle calzature, dalle tecnologie digitali alla meccanica, senza escludere praticamente alcun settore manifatturiero e commerciale.

Le ricadute negative della contraffazione sono molteplici e tutte caratterizzate dall'estrema dannosità degli effetti: conseguenze nocive per la concorrenza e rilevanti danni al sistema produttivo, per la riduzione dei legittimi profitti delle aziende titolari dei diritti di proprietà industriale e dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale; danni indiretti alle stesse aziende che, per effetto dei mancati introiti derivanti dai diritti di proprietà industriale, vedono ridotto il proprio fatturato disponibile per investimenti qualificati da destinare all'innovazione, alla ricerca e all'adeguamento delle produzioni; fenomeni rilevanti di evasione fiscale; sfruttamento del lavoro nero; aumento dei profitti per le organizzazioni criminali, con ricadute sull'ordine pubblico; danni all'ambiente derivanti dallo smaltimento delle lavorazioni illecite, spesso con materie prime pericolose; danni alla salute del consumatore.

Per queste ragioni emerge la necessità di istituire una Commissione bicamerale parlamentare di inchiesta che, proseguendo il lavoro portato avanti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo istituite dalla Camera dei deputati nel corso della XVI e XVII legislatura, sappia analizzare l'evoluzione di tale fenomeno e indicare possibili soluzioni per prevenire e contrastare queste attività illecite che danneggiano, spesso in maniera irrimediabile, l'immagine del *made in Italy* e la competitività del nostro Paese nei mercati nazionali e internazionali.

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli: l'articolo 1 è dedicato all'istituzione e alle funzioni della Commissione; l'articolo 2 si occupa della composizione della Commissione, costituita da quindici senatori e da quindici deputati; l'articolo 3 riguarda i poteri e i limiti della Commissione, tra cui le modalità di svolgimento delle audizioni e l'acquisizione di atti e documenti; l'articolo 4 disciplina gli obblighi dei commissari sul segreto d'ufficio, mentre l'articolo 5 norma l'organizzazione interna della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, di seguito denominata « Commissione », alla quale, in conformità a quanto previsto per le precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta in materia, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) approfondire e analizzare i dati relativi ai fenomeni della contraffazione, verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anti-contraffazione e individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela dei prodotti nazionali;

b) accertare i risultati raggiunti dall'intervento pubblico contro i fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo e valutare gli eventuali limiti di carattere istituzionale, tecnologico, normativo, organizzativo e finanziario di tale intervento, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere attività di prevenzione e di individuare azioni di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela dei prodotti nazionali nonché della salute e della sicurezza dei cittadini;

c) valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse ai fenomeni della contraffazione, della pirateria in

campo commerciale e del commercio abusivo; identificare le buone pratiche, anche analizzando le pratiche e le norme applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea; valutare la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione;

d) raccogliere dati sulle differenti realtà territoriali e dei distretti nazionali allo scopo di accertare la dimensione dei fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo per quanto riguarda:

1) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi, nonché le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

2) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, comunque in violazione del contratto di licenza;

3) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza; la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

4) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini che tendano a ingenerare un'informazione ambigua nei consumatori;

5) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

6) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità

degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

7) le connessioni con la criminalità organizzata;

8) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatorie svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo;

9) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

10) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e alla tutela degli stessi diritti; la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

11) le questioni relative al fenomeno dell'*italian sounding* nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale « *made in Italy* » e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualità di origine italiana;

12) l'analisi della legislazione vigente, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;

13) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruità dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di imprese.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nomi-

nati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere

opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è

stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0021390